



Oggetto: Lavori relativi all'intervento denominato "nuova palestra Istituto Matteotti" via Garibaldi n. 194, Pisa.

Codice Identificativo Gara (CIG) ¹ n. 85815929BD

Codice Unico di Progetto (CUP) ² n. CUP: E58E18000250001

Affidamento mediante procedura negoziata svolta con modalità telematica ai sensi degli articoli 63, del D.Lgs. n. 50/2016, e art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modifiche nella legge 120/2020.

Lettera d'invito.

Spett.le Impresa/società/altro soggetto

Con la presente, a seguito del sorteggio degli operatori economici che ha avuto luogo in sede di manifestazione di interesse in data 14/12/2020 in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1455 del 25/11/2020, si richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, descritta in dettaglio nel capitolato speciale di Appalto, disponibile nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>.

Il progetto è stato redatto dal RTP così costituito:

- Atiproject srl (Capogruppo Mandataria),
- Studio Tecnico Ing. Gerardo Masiello, Ing. Francesco Del Viva (Mandante);
- Ing. Stefano Liberatori (Mandante).

validato dal RUP in data 30.12.2020 ed approvato con determinazione dirigenziale a contrarre **n.** del 2020.

PREMESSE

In primo luogo si segnala che gli importi dei lavori a base d'asta e delle singole categorie e classifiche, richieste come requisiti di partecipazione nella manifestazione di interesse, sono in minima parte stati modificati dai progettisti nel corso della verifica sul progetto esecutivo, eseguita in contraddittorio con

¹ Codice obbligatorio per tutti i contratti.

² Codice identificativo per ogni progetto d'investimento pubblico da inserire ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. n. 3/2003.

l'Organismo di Verifica, che al momento della pubblicazione della manifestazione di interesse non era ancora stata completata.

La presente lettera di invito è volta a regolamentare le modalità di partecipazione alla gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto ed è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici (di seguito solo Codice), ai decreti attuativi dello stesso ed alle Linee Guida ANAC. Per tutto quanto non previsto dalla presente lettera di invito si rinvia a detti provvedimenti normativi.

STAZIONE APPALTANTE:

Provincia di Pisa con sede in Via Pietro Nenni n. 30 - cap 56124 PISA

Servizio competente: Edilizia e Programmazione Scolastica - Tel 050929390.

Sito internet: www.provincia.pisa.it - PEC: protocollo@provpisa.pcertificata.it.

Responsabile Unico del Procedimento: Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni (ss.mm.ii.) il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Genoveffa Carluccio - Tel 050929390 - e-mail g.carluccio@provincia.pisa.it

Con Determinazione Dirigenziale n.del 2020 è stata indetta la presente procedura che si svolgerà interamente per via telematica.

Tutte le informazioni per la partecipazione sono contenute nel sito <https://start.toscana.it>.

Per prendere visione della relativa documentazione nonché inviare o chiedere chiarimenti, l'impresa deve collegarsi al sito predetto e cliccare sul link di dettaglio della gara. Sempre dallo stesso link è possibile accedere alla procedura per la presentazione dell'offerta.

1. PROCEDURA DI GARA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO TELEMATICA:

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ex art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modifiche nella legge 120/2020.

L'appalto sarà aggiudicato, mediante procedura negoziata, secondo il criterio **del minor prezzo** rispetto all'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 120/2020.

1.1. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE AL SISTEMA TELEMATICO

La procedura di gara si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana- accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

Per informazioni consultare i manuali su: <https://start.toscana.it> Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che al momento della presentazione dell'offerta, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23.7.2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nella presente lettera d'invito, nel D.P.G.R. 24.12.2009, n. 79/R - Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale n. 38/2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità dei lavori) e nelle Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione consultabili all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it>

Per partecipare alla presente procedura, gli operatori economici dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it> utilizzando username e password scelti al momento della presentazione della manifestazione d'interesse o dell'iscrizione all'indirizzario. Dopo l'identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione di cui al successivo paragrafo 14 della presente lettera d'invito.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come effettuare la procedura di registrazione su START, ai fini della partecipazione alla gara, sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 al seguente numero telefonico 0810084010 e/o scrivere all'indirizzo mail Start.OE@PA.i-faber.com.

La Stazione Appaltante non ha accesso alle funzioni di gestore di sistema e resta pertanto indenne da qualunque responsabilità in caso di malfunzionamento dello stesso.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documentazione di Gara

La Documentazione di Gara comprende:

- 1) Lettera di Invito;
- 2) DGUE - Documento di Gara Unico Europeo in formato editabile;
- 3) Modello A.2.0 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
 - Modello A.2.1 - SCHEDA CONSORZIATA
 - Modello A.2.2 - SCHEDA AUSILIARIA ART. 89
 - Modello A.2.3 - SCHEDA AUSILIARIA ART. 110
 - Modello A.2.4 - SCHEDA COOPTAZIONE
 - Modello A.2.5 - IMPEGNO A COSTITUIRSI RTI
- 4) Elenco elaborati costituenti il progetto esecutivo verificato, comprendente anche il Capitolato Speciale d'Appalto e lo Schema di Contratto.

La documentazione di Gara può essere scaricata dal sito: <https://start.toscana.it>.

2.2 Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate esclusivamente attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. L'Amministrazione garantisce una risposta esclusivamente alle richieste di chiarimenti che perverranno all'Amministrazione **almeno 3 (tre) giorni prima della data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte saranno visibili a tutti gli operatori economici che intendono partecipare alla gara.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica. L'Amministrazione utilizzerà per le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 l'indirizzo PEC che il concorrente ha fornito in sede di presentazione dell'offerta o, in mancanza di esplicita indicazione, quello che sarà acquisito d'ufficio presso la competente CCIAA. Laddove il concorrente che partecipa a gara abbia sede in un paese terzo, che non utilizza la PEC per le comunicazioni ufficiali e, pertanto, intenda ricevere le comunicazioni di cui all'art. 76 sopra citato con un mezzo diverso, è tenuto ad indicarlo.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intenderà validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intenderà validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Gli esiti della procedura d'appalto (denominazione del vincitore, graduatoria delle offerte, soglia d'anomalia, ecc.) saranno altresì pubblicati sul sito internet della Provincia e con le altre forme previste dalla normativa vigente.

3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'appalto ha per oggetto l'intervento denominato **"nuova palestra Istituto Matteotti"** via Garibaldi n. 194, Pisa ".

L'importo complessivo dei lavori ed oneri di sicurezza compresi nell'appalto ammonta ad Euro **3.340.637,05** (Euro tremilionitrecentoquarantamilaseicentotrentasette/05), oltre IVA al 10%, di cui Euro **88.344,96** diconsi Euro ottantottomilatrecentoquarantaquattro/96), per oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., non soggetti a ribasso d'asta.

Si riporta il quadro economico di sintesi:

Quadro economico di sintesi

Totale dei Lavori a corpo	Euro 3.252.292,09
di cui i costi della manodopera (soggetti a ribasso)	Euro 943.940,51
Per oneri della sicurezza	Euro 88.344,96
Importo totale	Euro 3.340.637,05

I costi della manodopera individuati ai sensi dell'art. 23 comma 16, penultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, compresi nell'importo soggetto a ribasso, ammontano ad **€ 943.940,51**.

Gli operatori economici che saranno invitati dovranno indicare espressamente nella propria offerta, pena l'esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per la verifica di congruità dell'offerta.

Il contratto sarà **a corpo** e l'importo a base di gara risulta pari a **€ 3.340.637,05**.

Tale importo non tiene conto sia dei costi aggiuntivi "specifici COVID-19" da PSC che di quelli derivanti dall'incremento delle spese generali per le misure anti Covid-19, come di seguito valutati:

Costi della sicurezza "specifici COVID-19" (non soggetti a ribasso) € 24.458,69.

Oneri per la sicurezza COVID-19 (soggetti a ribasso) pari a 1,5% dell'importo totale dei lavori a base d'asta, pari a € 3.340.637,05.

Per far fronte all'eventuale persistenza delle condizioni emergenziali attuali gli oneri suddetti, aggiuntivi di quelli a base d'asta, da corrispondere all'aggiudicatario laddove al momento della consegna del cantiere fosse sempre necessaria la loro attivazione, si procederà con **l'opzione in aumento ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/16** per le somme effettivamente necessarie e con le modalità disciplinate nel Capitolato Speciale D'Appalto.

3.1 CATEGORIE E CLASSIFICHE DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

Categoria	Importo (€)	Costi della manodopera (€)	Incidenza % manodopera	Importo Sicurezza (€)	Importo complessivo (€)	Incidenza %	Class.
OG1 - Edifici civili e industriali	1.573.341,54	457.315,00	29,07%	42.738,10	1.616.079,64	48,38%	III bis prevalente
OS18a - Componenti strutturali in acciaio	340.093,49	136.037,40	40,00%	9.238,27	349.331,76	10,46%	II scorporabile
OS32 - Strutture in legno	538.991,15	215.596,46	40,00%	14.641,11	553.632,26	16,57%	II scorporabile

OG11 - Impianti tecnologici	799.865,91	134.991,65	16,88%	21.727,48	821.593,39	24,59%	III scorporabile
IMPORTO TOTALE	3.252.292,09	943.940,51	29,02%	88.344,96	3.340.637,05	100,00 %	

In generale: la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

La categoria generale **OG11** e le categorie **OS32 e OS18a** sono categorie **superspecialistiche**, di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, per cui **non sono soggette ad avvalimento** ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto del MIT n. 248 del 10/11/2016, emanato ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016.

Le opere relative alle suddette categorie sono scorporabili (art. 1 comma 3 del suddetto Decreto n. 248/2016).

La categoria generale **OG11**, certificata da attestazione SOA, è equiparabile alla qualificazione nelle categorie OS3, OS28, OS30 stante il principio di assorbimento tra categoria generale OG11 e le categorie specialistiche indicate (art. 3 comma 2 Decreto MIT n. 248/2016).

L'operatore economico che non è in possesso della qualificazione nella categoria OG11 può eseguire i lavori nelle categorie OS3, OS28, OS30, per la classifica corrispondente nel seguente modo:

OS3 Classe I

OS 28 Classe II

OS 30 Classe II

4. DURATA DELL'APPALTO

L'Appaltatore dovrà ultimare tutte le opere oggetto dell'Appalto entro il termine di **500 (cinquecento)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, imputabile all'appaltatore, verrà applicata la penale prevista dal Capitolato Speciale di Appalto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1. Operatori economici che intendono partecipare in forma singola o associata

Gli operatori economici possono partecipare alla presente Gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

I consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice potranno eseguire le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture e' valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in Gara la consorziata esecutrice.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice, e' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura e' conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, e' ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 dell'art. 48 del Codice al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Il conferimento del mandato è obbligatorio solo per il concorrente aggiudicatario della gara. Ai fini della partecipazione alla stessa è invece sufficiente la dichiarazione di impegno a conferire il medesimo, in caso di aggiudicazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45,

comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

5.2. Partecipazione degli operatori economici assoggettati ai procedimenti di cui all'art. 110 del Codice.

I soggetti che si trovano nelle situazioni di crisi indicata all'art. 110 del Codice potranno partecipare alla gara alle condizioni ivi previste. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo potrà concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Saranno **esclusi** dalla Gara gli operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Saranno, altresì, **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Si precisa che, ai sensi del comma 3 dell'art. 80, l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo di legge va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, [del codice penale](#) ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

7.1. Requisiti di idoneità professionale

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito previsti:

a) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di Gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione al registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) Attestazione SOA (art. 84 c. 1 del D.lgs 50/2016) nelle categorie e classifiche indicate nella tabella di cui al paragrafo 3 della presente lettera d'invito, in corso di validità, adeguate ai lavori da assumere, in proprio o tramite RTI da costituire o già costituito.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni all'art. 61 comma 2 del D.P.R. N. 207/2010.

7.2 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE

I raggruppamenti temporanei di operatori economici potranno essere di tipo verticale o di tipo orizzontale. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Gli operatori economici che si presentano in una delle forme associate di cui all'art. 48 del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al **punto 7.1 – lett. a)** deve essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.

Il requisito di cui al **punto 7.1 – lett. b)**, deve essere posseduto in relazione alla percentuale di lavori assunti (nelle associazioni di tipo verticale), mentre nelle associazioni di tipo orizzontale devono essere posseduti da ciascun partecipante al raggruppamento temporaneo.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non e' ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e). Le previsioni di cui ai predetti commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

7.3 Indicazioni per i consorzi art. 45 lett. b) e c) del Codice

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei oggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità di cui al precedente **Punto 7.1.** della presente lettera d'invito, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate esecutrici.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

8. AVVALIMENTO

L'istituto dell'**avvalimento**, come sotto specificato, non è applicabile alle categorie **OG11, OS32 e OS18a.**

L'operatore economico può partecipare alla gara avvalendosi dei requisiti di capacità economico – finanziaria e di capacità tecniche e professionali di altro operatore economico, definito come impresa ausiliaria, solo per la categoria OG1.

In tal caso il concorrente allega alla domanda di partecipazione alla gara i seguenti documenti:

a) il DGUE dell'impresa ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara e di quelli speciali messi a disposizione del concorrente;

b) dichiarazione dell'impresa ausiliaria, firmata digitalmente dalla stessa, con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse di cui è carente lo stesso concorrente. La dichiarazione può essere fatta utilizzando il Mod. A.2.2.) allegato agli di gara pubblicati su

START;

c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, non è consentito, **a pena di esclusione**, che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 dello stesso.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria ne verrà fatta richiesta al concorrente, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, la dichiarazione integrativa di cui al Mod. A.2.0), allegati alla presente lettera d'invito, ed il contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 89 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

9. SUBAPPALTO

Il **subappalto**, disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, è ammesso nei limiti del **40%** dell'intero importo contrattuale, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Non è computato entro il limite suddetto il subappalto nelle categorie superspecializzate **OG11, OS32 e OS18a**, per le quali è ammesso il subappalto nei limiti del 30% dell'importo delle opere relative alle categorie medesime a ditte in possesso della necessaria qualificazione.

Gli eventuali subappalti (entro il 30%) delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, non concorrono al raggiungimento del limite generale di cui all'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente dovrà indicare nel DGUE se intende ricorrere al subappalto, i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare.

In caso di mancata indicazione il subappalto non verrà autorizzato.

Ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del Codice, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

In relazione alla presente procedura, il limite al subappalto é determinato dal fatto che tutte le categorie diverse dalla prevalente sono scorporabili e con possibilità di affidamento ad altri Operatori diversi dalla Capogruppo o subappaltabili nel limite del 30% qualora la Capogruppo sia qualificata per gestirle in proprio. Si ritiene opportuno, quindi, mettere un limite al frazionamento ulteriore delle lavorazioni tra più imprese subappaltatrici, non solo per consentire alla Capogruppo di spendere proficuamente i propri requisiti di qualificazione, ma anche per consentire alla medesima il coordinamento di tutte le imprese presenti in cantiere, garantendo altresì una presenza continua e duratura per tutto l'arco delle lavorazioni fino al collaudo.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1 co. 4 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 i concorrenti sono esentati dalla presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice.

E' comunque necessaria la presentazione **dell'impegno di un fideiussore** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario. **Il presente obbligo non si applica alle microimprese e alle piccole e medie imprese, nonché ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da tali soggetti.**

Gli operatori economici sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- a. documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs 7/03/2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- c. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005).

La presentazione della dichiarazione di impegno che non rispetti almeno una delle forme prescritte è sanabile mediante soccorso istruttorio.

La dichiarazione di impegno del fideiussore deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema Start, nell'apposito spazio previsto.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Ai sensi dell'art. 103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018 n. 31 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

11. SOPRALLUOGO

Non obbligatorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Alla presente gara si applicano le disposizioni dell'art. 65 del Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 128/2020 – Suppl. Ordinario n. 21/L), in base al quale le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'art. 1, comma 65 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 per tutte le gare avviate dal 19 maggio e fino al 31 dicembre 2020.

13. CONTROLLI AVCPASS – PASSOE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, comma 13, del Codice, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art 81 comma 2 dello stesso Codice, la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo sarà acquisita, ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC, tramite il sistema AVCPASS.

L'operatore economico a tal fine, effettua la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE". Il documento attestante il rilascio del PASSOE, dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa, così come previsto al successivo paragrafo 14 - punto A.7).

In caso di partecipazione in forma di RTI potrà essere richiesto un solo PASSOE, seguendo le istruzioni dell'ANAC.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita pena l'esclusione nella piattaforma START, entro e non oltre il termine del giorno **alle ore** , la seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) **A.1), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7), A.8), A.9) A.10) A.11) e A.12)**

A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione - soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, da corrispondere nel modo indicato al punto n. A.8) del presente paragrafo - è generata dal sistema telematico con le modalità indicate nel presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio deve compilare il *form on line* per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione" da firmare digitalmente, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c) comma 2 art. 45 del D.Lgs. 50/2016) e indicando le consorziate per le quali concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente indica, inoltre:

- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante, consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della stessa e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonchè, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nel capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati;

Per presentare domanda di partecipazione, il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al paragrafo 1.1 della presente lettera d'invito, dovrà:

☛ **accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

☛ **scegliere** la funzione "Presenta offerta";

☛ **completare**:

- Il passo 1 "Definisci forma di partecipazione" ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";

- Il passo 2 "Gestione della documentazione - amministrativa" da qui cliccare sul tasto "crea" per compilare il form "*Domanda di partecipazione*";

☛ **scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione - nome impresa*" generato dal sistema;

☛ **firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione - nome impresa*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;

☛ **inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione - nome impresa*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di firma a cura del procuratore - se tale qualifica risulta, con espressa indicazione dei poteri rappresentativi ad esso conferiti, dalla visura camerale del concorrente - è sufficiente indicare nella domanda e nel DGUE gli estremi della procura, indicando che tali dati sono riportati nel Certificato camerale. Altrimenti sarà necessario allegare la procura in copia conforme, nell'apposito spazio previsto su START per l'inserimento degli allegati a corredo della domanda di partecipazione.

L'operatore economico deve indicare, nel Form on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi", i dati anagrafici e di residenza di tutti i seguenti soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice e gli eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
- in caso di altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza** o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o di controllo**, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "*domanda di partecipazione*" generato automaticamente dal sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta. L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, devono essere effettuati utilizzando la funzione "Modifica Anagrafica" presente nella home page.

Partecipazione alle gara in forma di R.T.I.

In caso di partecipazione di RTI, non ancora costituita, la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".

La mandataria genera la domanda di partecipazione recuperando le informazioni, precedentemente inserite dal membro stesso, nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'indirizzario fornitori.

La mandataria è tenuta a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione, le parti di prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro dell'operatore riunito, le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto, per ogni singolo membro;

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., **già costituiti**, deve essere prodotto ed inserito nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **anche la copia autenticata dell'originale cartaceo, rilasciata da notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, redatto in forma di scrittura privata autenticata nei modi di cui al DPR 445/2000**, con la prescrizione di cui all'art. 48 commi 12, 13 del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO) E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

Dato atto di quanto previsto dall'art. 85 del Codice in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), **si allega alla documentazione di gara il DGUE e il Modello A.2.0 Dichiarazioni integrative al DGUE**, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al D.Lgs. 50/2016 e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario date con D.M. del M.I.T. 18.07.2016 n. 3, pubblicate in G.U. n.174 del 27-7-2016 e consistente in un'autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta la sussistenza dei requisiti generali e speciali richiesti dalla presente lettera d'invito per partecipare a gara.

Si precisa che nella Parte II del DGUE contenente "Informazioni sull'operatore economico", le informazioni da riportare nella Sez. B) (Informazioni sui Rappresentanti dell'operatore economico) devono essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. **Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti** e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art 89 del D.Lgs. 50/2016 o di avvalimento ex art. 110 del D.Lgs, 50/2016, dall'impresa ausiliaria.

A.3) DOCUMENTI DA INSERIRE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti, deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;

ed allegare i documenti di seguito indicati.

A.3.1) DGUE dell'impresa ausiliaria;

A.3.2) il documento **“DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 89 DEL D.LGS. 50/2016”**, resa con la compilazione del **Modello A 2.2 - SCHEDA AUSILIARIA art. 89**, facente parte della documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale).

Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito in piattaforma nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

A.3.3) IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO di cui all'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve riportare, a pena di nullità:

- l'oggetto e la specificazione dei requisiti forniti;
- le risorse e i mezzi messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento andrà presentato in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti oppure in copia autenticata da Notaio con firma digitale.

A.4) DOCUMENTI DA INSERIRE IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.

In tal caso il Consorzio deve allegare il proprio DGUE e il relativo integrativo, il DGUE dei consorziati, compilati e firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante del Consorzio e delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere, utilizzando l'apposito **Modello A.2.1 - Scheda Consorziata**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE; tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 110 comma 5 del D.Lgs.50/2016.

L'inserimento nel sistema dei DGUE, dell'integrativo (del solo Consorzio) e del modello A.2.1. – Scheda Consorziata, avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione a sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

A.5) DOCUMENTI DA INSERIRE NEI CASI DI CUI ALL' ART.110 del CODICE.

Ai sensi di quanto previsto dall'art 110 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi a partecipare a gara gli operatori economici che hanno presentato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo, su autorizzazione del Tribunale, prima del decreto di ammissione a concordato, e del Giudice delegato, successivamente a tale decreto.

Nel primo caso il concorrente dovrà ricorrere all'avvalimento di altro operatore economico, ed allegare, pertanto, all'istanza di partecipazione, il proprio DGUE e il **Modello A.2.3 - Scheda Ausiliaria art.110**, disponibile nella documentazione di gara, tramite cui rendere i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni non contenute nel DGUE e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualche ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110 commi 4 e 6 del D.Lgs. 50/2016 non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942 o essere sottoposta a curatela fallimentare.

Dopo l'ammissione al concordato non è richiesto l'avvalimento per partecipare alla gara. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

A.6) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI COOPTAZIONE

Nel caso di ricorso da parte del concorrente alla cooptazione di altre imprese, ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.P.R. N. 207/2010 dovrà essere prodotto **il DGUE dell'impresa cooptata compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore della stessa** e la dichiarazione dell'impresa cooptata utilizzando l'apposito Modello A.2.4 – Scheda Cooptazione, disponibile nella documentazione di gara, inerente i dati generali della cooptata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE; tale modello dovrà essere, analogamente a quanto previsto per il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

L'inserimento nel sistema del DGUE e del Modello A.2.4 – Scheda cooptazione avviene a cura del concorrente.

Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all'interno di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, il DGUE e la scheda dovranno essere inseriti a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

A.7) PASSOE

L'operatore economico dovrà inserire a sistema, nell'apposito spazio, il **"PASSOE"** rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione e contenente anche le eventuali indicazioni delle eventuali imprese ausiliarie. Queste ultime dovranno essere classificate come "Mandante in RTI". Il partecipante dovrà generare il PassOE con il ruolo di "Mandatario in RTI".

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e delle eventuali imprese ausiliarie e inserito a sistema dalla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il documento deve essere prodotto dal Consorzio e deve contenere, in ipotesi, anche l'indicazione della consorziata che dovrà eseguire i lavori. Anche in tal caso si segue la procedura di cui sopra.

A.8) MOD. F23 DI PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLLO

Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione a gara, pari ad euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del Modello F23, scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante;
- del codice ufficio o ente (TZZ);
- del codice tributo (456T);
- della causale del pagamento (Imposta di bollo procedura negoziata con **CIG: 85815929BD**)

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla mandataria. A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio "Modello F23" copia informatica del Modello F23.

A.9) COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA PROCURA (IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE) oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

A.10) IMPEGNO DI UN FIDEJUSSORE A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEJUSSORIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dell'impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. Tale disposizione non si applica alle imprese di cui al comma 8 dell'art. 93 del Codice. Detto impegno può in un documento separato da allegare all'istanza di partecipazione alla gara. Il documento di impegno dovrà essere presentato in formato elettronico e firmato digitalmente.

A.11) Impegno a costituire R.T.I. in caso di aggiudicazione (eventuale) compilando il Modello A.2.5 – Impegno a costituirsi in RTI

A.12) Copia dell'attestazione di Qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità.

I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/ che adeguata/e alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui 45, c.2 lett. d), lett. e,) lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il Geie, comprese le eventuali imprese cooptate.

La produzione di copia, anche non autenticata, della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

B) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere formulata mediante indicazione del ribasso percentuale sull'importo di € 3.252.274,22 (al netto degli oneri della sicurezza).

Per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

- 🔑 **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- 🔑 **Compilare** il form on-line;
- 🔑 **Scaricare** sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- 🔑 **Compilare** il documento con l'indicazione del ribasso percentuale offerto e firmarlo digitalmente;
- 🔑 **Inserire** tale documento nella piattaforma nell'apposita sezione obbligatoria

Qualora il concorrente partecipi in raggruppamento e l'associazione temporanea, o consorzio o GEIE non siano ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che

aderiranno al raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o G.E.I.E. **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre **l'atto costitutivo** di cui al precedente **punto A.1.1)**, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.

Ai sensi dell'art. 32 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Si evidenzia che il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, con **un numero di decimali pari a tre**.

Per le **modalità di sottoscrizione** dell'offerta economica si fa rinvio a quanto indicato per la domanda di partecipazione.

Il concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, i propri “costi della manodopera e gli oneri aziendali di sicurezza” di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi nell'importo dell'appalto.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

15. RIEPILOGO DEI DOCUMENTI CHE IL CONCORRENTE DEVE INSERIRE SU START

1. Domanda di partecipazione generata dalla piattaforma START (obbligatoria);
2. Procura generale o speciale, scannerizzate, in caso di sottoscrizione della domanda da parte di un procuratore generale o speciale (eventuale);
3. DGUE e relativi Modelli A.2.0 Dichiarazioni Integrative al DGUE del concorrente, degli eventuali concorrenti in R.T.I., dei consorzi ed eventuali consorziate, delle eventuali imprese ausiliarie (obbligatorie);
4. Atti costitutivi di R.T.I. o Consorzi (eventuali);
5. Impegno a costituire R.T.I. in caso di aggiudicazione (eventuale);
6. Modello A.2.1. – Scheda Consorziata (eventuale);
7. Modello A.2.4 Scheda Cooptazione (eventuale) ;
8. Modello A.2.2 – Dichiarazioni impresa ausiliaria art. 89 e Modello A.2.3 – Scheda Ausiliaria art. 110 (eventuali);
9. Contratto di avvalimento (eventuale);

10. Modello A.2.5 - Impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (obbligatoria salvo i casi di cui al comma 8 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016).

11. PASSOE (obbligatorio);

12. Copia scannerizzata Mod. F23 (obbligatorio) pari ad **€ 16,00 non firmata digitalmente**;

13. Copia Attestazione SOA in corso di validità (obbligatoria)

Si raccomanda, infine, di compilare l'Offerta economica (obbligatoria) ed inserirla nella piattaforma, secondo le modalità meglio precisate **al punto 14 lettera B)**.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in oggetto verrà aggiudicato con il criterio del **minor prezzo determinato dal maggior ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara**.

Ai fini della individuazione della migliore offerta saranno presi in considerazione i ribassi praticati fino alla terza cifra decimale.

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. In caso di più offerte recanti il medesimo ribasso e qualora queste non risultino anomale, l'aggiudicatario verrà scelto mediante pubblico sorteggio, da effettuarsi in sede di gara. L'Ente si riserva di non appaltare i lavori qualora nessuna offerta venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La seduta pubblica si svolgerà in modalità di teleconferenza il **giorno2020** alle ore 15:00. Pertanto i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate nonché le persone munite di specifica delega e/o i semplici uditori che intendano partecipare alla seduta pubblica sono tenuti a farne richiesta sulla Piattaforma START entro le **ore 12:00 del2020** comunicando l'indirizzo email al quale inviare le istruzioni per permettere il collegamento alla piattaforma Cisco WebEx Meetings.

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 97 del Codice gli operatori economici dovranno fornire, su richieste della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Se il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a 15, la congruità delle stesse sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata nei modi di cui al comma 2 del citato art. 97.

Se il numero delle offerte ammesse sarà inferiore a 15, la congruità delle stesse sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata nei modi di cui al comma 2 bis del citato art. 97.

Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis sarà effettuato anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (5) ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 120/2020.

Le spiegazioni di cui al comma 1 del citato art. 97 possono, in particolare, riferirsi a:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La stazione appaltante richiederà tali spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.

Il concorrente verrà escluso se la prova fornita non giustificherà sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui sopra, o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del Codice;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non saranno, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato potrà escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante che esclude un'offerta in tali circostanze ne informa la Commissione Europea.

Verrà disposta l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis. In tal caso non si applicheranno i commi 4, 5 e 6 del citato art. 9.

Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque ai sensi del comma 8 art. 97 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020.

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale riferita a tali elementi formali, e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono, ordinariamente, le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di Gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In particolare l'esclusione di cui al comma 1 e 2 del citato art. 80, opera qualora la circostanza prevista riguardi:

- il titolare e il direttore tecnico, se il concorrente è un'impresa individuale;
- il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, **il concorrente è escluso dalla gara.**

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della pubblicazione del bando o trasmissione della lettera di invito qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, comma 7 del C.P. ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Inoltre non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, oppure che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Per poter procedere all'aggiudicazione definitiva della gara, la stazione appaltante effettuerà il controllo dei requisiti autocertificati dal concorrente, utilizzando il PASSOE da questo fornito al fine di accedere alla Banca dati tenuta dall'ANAC, o con altra modalità, qualora la documentazione richiesta non sia stata inserita su tale Banca dati.

Nel caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla esclusione del concorrente, all'incameramento della garanzia provvisoria e ad effettuarne la segnalazione all'ANAC.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procederà, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a).

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice così come modificato dall'art. 4 comma 1 della Legge n. 120 del 2020, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva, se prevista, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Prima della consegna dei lavori, l'aggiudicatario dovrà stipulare e produrre le polizze assicurative di cui al medesimo art. 103.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro 15 gg. dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del presente Codice, è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della

prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovute gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, nonché le eventuali spese di pubblicazione del Bando di gara.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'esecutore del contratto è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori a produrre la polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere secondo i massimali indicati nel capitolato speciale di appalto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd "pantouflage - revolving doors". I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

21. FLUSSI FINANZIARI (legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie")

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n° 136, l'impresa appaltatrice assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n° 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n° 136, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà della Provincia di Pisa di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 136/2010.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Le controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore, derivante dall'esecuzione del contratto, sono deferite alla competenza del giudice ordinario. Il Foro competente sarà quello di Pisa.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità **"Regolamento"**).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione a gara, ed in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti

in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101). I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali è possibile visitare il sito www.provincia.pisa.it, accedendo alla sezione "privacy" Amministrazione trasparente > Altri Contenuti > Dati ulteriori > Privacy.

23.1 Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:

Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Pisa.

Il Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente competente del Settore a cui si riferiscono le informazioni.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana

Gli incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

24. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 29 E 76 DEL D.LGS. 50/2016, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L'Amministrazione invia le comunicazioni di cui all'art. 29, comma 1 e all'art. 76, del D.Lgs 50/2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata; in assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione. Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. n. 241/1990 il Responsabile unico del procedimento è....., tel. ----- e-mail:

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione non efficace;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione non efficace.

Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione aggiudicatrice per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Fermi i divieti e differimento dell'accesso previsti dall'art. 53 del Decreto stesso, sopra indicati, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli [articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

IL DIRIGENTE
Ing. Vincenzo Simeoni